

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura di affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del servizio di vigilanza armata presso il complesso "ex Roosevelt" ubicato in località Addaura di Palermo – Lungomare Cristoforo Colombo n. 4521, per il periodo di mesi 12. CIG: 7751612096

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

L'oggetto della prestazione riguarda il servizio di vigilanza attiva armata notturna e parzialmente diurna, come dopo specificato, da eseguirsi presso il complesso denominato ex Roosevelt ubicato in località Addaura di Palermo - Lungomare Cristoforo Colombo n. 4521. Si precisa che il complesso ex Roosevelt afferisce anche altri Enti quali: ISPRA, Soprintendenza del Mare, Parrocchia SS. Maria dell'Addaura, come dislocati nella planimetria in allegato.

Il servizio dovrà essere espletato ai sensi del Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), del Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS) e dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

L'appalto è riservato alle ditte in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., che autorizza l'esercizio dell'attività.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata".

2. IMPORTO A BASE D'APPALTO

L'importo a base d'appalto per l'esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Capitolato ammonta ad €. 127.440,00 (Iva esclusa), oltre 370,00 (non soggetti a ribasso d'asta) per oneri relativi alla sicurezza.

L'importo è stato stimato sulla base del monte ore totale previsto e del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata, come determinato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016, n. 99004 (con riferimento al IV livello di un tecnico-operativo diurno al mese di marzo 2016).

Al monte ore preventivato sono compresi le sotto elencate giornate:

25/28 giorni per ferie

20 giorni per permessi annui retribuiti

2 giorni per formazione

Nel corso di esecuzione del contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento/diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni (art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016).

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi e invariabili per tutta la durata del servizio.

3. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato sul MePA mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e aggiudicato in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) in quanto trattasi di servizio con caratteristiche standardizzate e ad alta intensità di manodopera come previsto dall'articolo 50, comma 1 del sovra citato decreto.

4. REQUISITI GENERALI E CAUSE D'ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- - cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- - divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.

Il concorrente dovrà allegare il **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP.

Per la partecipazione alla gara il concorrente dovrà allegare il DGUE debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale del rappresentante legale o di un procuratore munito di valida procura; in quest'ultima caso deve essere allegata copia della relativa procura.

5. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co.

1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Intesa San Paolo Filiale – Palermo via Duca della Verdura, 2 – IBAN: IT32 Q030 6904 6021 0000 0046 059;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
- 2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art.30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato;
- 6) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

6. CAUZIONE DEFINITIVA

Il Contraente, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare una "garanzia definitiva" stabilita nella misura di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa con validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso, si procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

7. ALTRE INFORMAZIONI

- Il concorrente dovrà compilare ed allegare, con firma digitale, il Modello A contenente autodichiarazioni.
- L'inizio delle operazioni di gara sarà comunicato a tutti i partecipanti attraverso l'apposita funzione presente nella piattaforma telematica di negoziazione Me.Pa.
- possono partecipare all'appalto tutti gli operatori economici abilitati sul Me.Pa. al momento della presentazione dell'offerta.